



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI DISTRETTI TURISTICI REGIONALI,
“ZONE A BUROCRAZIA ZERO” E NAUTICA DA DIPORTO.

MODIFICHE ALLA L.R. 8/2008

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 22 gennaio 2019

*Si assegna il numero 2
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2019*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) per come modificata della presente legge, promuove l'istituzione di distretti turistici regionali.

2. I distretti turistici regionali hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2 (Individuazione dei distretti turistici regionali)

1. I distretti turistici regionali sono istituiti su specifica richiesta di enti locali, reti di imprese turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.

2. I distretti turistici regionali comprendono aree geograficamente omogenee. Per ogni distretto turistico è richiesta la partecipazione di almeno tre comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a cinquecento posti letto.

3. L'istituzione dei distretti turistici regionali comprende le seguenti fasi:

a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali, con individuazione di un ente capofila scelto tra i soggetti pubblici aderenti;

b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;

c) indizione da parte dell'ente capofila individuato ai sensi dell'articolo 3 e d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo di una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzata alla delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;

d) approvazione da parte dell'ente capofila, in caso di conclusione positiva della conferenza di cui alla lettera c), della proposta di delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;

e) approvazione definitiva con delibera di Giunta regionale.

Art. 3 (Protocollo d'intesa)

1. Il protocollo di intesa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), contiene:

a) l'individuazione, tra i soggetti pubblici aderenti, dell'ente capofila del partenariato e del distretto con responsabilità dell'iter amministrativo;

b) le linee progettuali del distretto turistico regionale con le ricadute di ordine burocratico, fiscale e imprenditoriale che ne derivano.

Art. 4 (Interventi a sostegno dei distretti turistici regionali)

1. Nell'ambito dei distretti turistici regionali, la Regione può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, d'intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità,

progetti pilota al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:

- a) riqualificare le aree del distretto;
- b) realizzare opere infrastrutturali;
- c) realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale;
- d) promuovere l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 5

(Zone a burocrazia zero)

1. La Regione nell'ambito dei distretti turistici regionali, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche d'intesa con i ministeri competenti, l'istituzione di "zone a burocrazia zero".

Art. 6

(Nautica da diporto)

1. I distretti turistici regionali, di concerto con la Regione e l'Agenzia del demanio e alla luce delle semplificazioni introdotte dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 2011 n. 106, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), allo scopo di incentivare l'attrattività turistica nei propri territori, concorrono, unitamente ai comuni dello stesso distretto a ciò vocati, alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

Art. 7

(Piano di sviluppo turistico e Piano esecutivo annuale – l.r. 8/2008)

1. La Regione, in sede di redazione e di aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della l.r.8/2008, assume come prioritari gli interventi proposti all'interno dei distretti turistici regionali istituiti o riconosciuti ai sensi della presente legge.

Art. 8

(Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, d.l.70/2011)

1. È inoltre riconosciuto quale distretto turistico regionale, il distretto turistico "Altopiano della Sila" istituito con decreto n. 595 del 29 dicembre 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.l.70/2011.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 8/2008)

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla l.r. 8/2008:

- a) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai distretti turistici regionali";
- b) all'articolo 5 le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai distretti turistici regionali";
- c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
- d) al comma 2 dell'articolo 8, le parole "Sistemi Turistici Locali" sono sostituite dalle parole "distretti turistici regionali";
- e) al comma 2 dell'articolo 9, le parole "Sistemi Turistici Locali (STL)" sono sostituite dalle parole "distretti turistici regionali";
- f) al comma 1 dell'articolo 14, le parole "sistema locale" sono sostituite dalle parole "distretto turistico regionale";
- g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, le parole "Sistema Turistico Locale" sono sostituite dalle parole "distretto turistico regionale".

Art. 10
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'attuazione della presente legge continuano a trovare applicazione le norme relative ai sistemi turistici locali di cui alla l.r. 8/2008.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 25/01/2019

IL VICE PRESIDENTE